COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.07.1998
COM(1998) 471 def.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del programma "Dogana 2000"

(articolo 17 della decisione n. 210/97 del 19 dicembre 1996)

Con decisione del 19 dicembre 1996[1], il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un programma d'azione doganale nella Comunità ("Dogana 2000").

In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 di detta decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interinale sull'attuazione e sull'impatto del programma "Dogana 2000", nonché gli orientamenti che essa intende proporre per rendere più efficaci le sue azioni in futuro.

1. CRONISTORIA

Con l'effettiva abolizione dei controlli doganali alle frontiere interne della Comunità, si è reso necessario potenziare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in tutti i settori in cui la diversa attuazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali potrebbero compromettere la corretta gestione del mercato unico. Tale impostazione, messa in luce dalla relazione Sutherland nel 1992, è stata sviluppata dalla Commissione che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio numerose comunicazioni al riguardo[2].

Fin dall'inizio, il settore doganale è stato considerato un settore prioritario. In tale settore, occorre infatti completare l'armonizzazione della normativa, conclusa con l'entrata in vigore del codice doganale comunitario[3], rendendo omogenea l'applicazione del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazionali in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità. Con l'abolizione dei controlli doganali sugli scambi tra gli Stati membri, la dogana è diventata il solo punto in cui vengono applicate e verificate tutte le norme comunitarie che devono essere rispettate dalle merci che entrano o escono da tale territorio doganale unico.

Si tratta di un settore particolarmente strategico poiché, accanto al ruolo tradizionale svolto dalla dogana (riscossione delle risorse proprie e tutela degli interessi finanziari della Comunità), si sviluppano sempre più nuove mansioni volte a disciplinare gli scambi attraverso il controllo della corretta applicazione di tutte le politiche comuni e delle normative comunitarie all'esportazione e all'importazione.

Ispirandosi a tale principio, dal 1989 la Commissione realizza un'azione pilota nel settore della formazione dei funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri, concretatasi nel programma d'azione comunitaria Matthaeus[4]. Tale programma intendeva garantire, attraverso azioni di formazione comuni, un'applicazione uniforme del diritto comunitario al momento dell'importazione o

---

1 Decisione n. 210/97 CE, del 19.12.1996, GU n. L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

2 - Comunicazione della Commissione al Consiglio "Valorizzare al massimo il mercato interno": programma strategico, del 22.12.1993, COM(93) 632 def;
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno, del 16.2.1994, COM (94) 29 def.

3 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

4 Decisione n. 91/341/CEE del 20 giugno 1991, GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 41.

dell'esportazione delle merci e sensibilizzare i funzionari delle amministrazioni doganali alla dimensione comunitaria delle loro mansioni.

Nel 1994, nell'ambito delle suddette comunicazioni, tale azione è stata prorogata e integrata da un'azione pilota volta a garantire la trasparenza dell'azione doganale nella Comunità e ad individuare i settori privilegiati di cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e tra queste e i servizi doganali della Commissione, onde sviluppare in maniera coordinata nuovi metodi di lavoro, per attuare controlli e procedure altrettanto efficaci in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità.

Alla luce dell'esperienza maturata durante l'azione pilota, la Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di realizzare un programma d'azione doganale nella Comunità. La decisione "Dogana 2000" è stata adottata il 19 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 100A del trattato CE.

2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il programma "Dogana 2000" interessa il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000.

2.1. Obiettivi generali del programma

Il programma d'azione intende rendere più efficaci le procedure e i controlli doganali in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità, garantendo un'applicazione trasparente del diritto comunitario e mettendo in luce le difficoltà incontrate nella sua attuazione, nonché i settori privilegiati di cooperazione.

Tali procedure e tali controlli devono assicurare una sufficiente fluidità degli scambi, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici dell'Unione. Essi devono tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri ed offrire a tutti gli operatori un trattamento equivalente nelle loro relazioni con i servizi doganali, soprattutto per evitare la comparsa di distorsioni della concorrenza e lo sviluppo di nuovi tipi di frodi, che comprometterebbero il buon funzionamento del mercato interno.

In altri termini, in mancanza di un'amministrazione doganale comunitaria unica, occorre che "le amministrazioni doganali degli Stati membri possano operare nel modo efficiente ed incisivo che può essere assicurato da un'amministrazione unica"[5].

2.2. Un quadro comune di obiettivi

La realizzazione del programma poggia sul rispetto di un "quadro comune di obiettivi" per la Comunità e gli Stati membri (art. 4 della decisione), che rappresenta una sorta di carta dell'azione doganale nella Comunità. Tale

---

[5] Decisione n. 210/97/CE, considerando n. 6.

programma deve guidare l'azione doganale, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, per garantirne l'adeguamento alle necessità del mercato interno della Comunità.

La decisione instaura pertanto contemporaneamente azioni nuove che la Commissione e gli Stati membri devono realizzare in partenariato e un nuovo modo di realizzare l'azione doganale per garantirne l'adeguamento alle mansioni tradizionali e alle nuove mansioni economiche che dovranno svilupparsi.

2.3. Elementi prioritari d'azione

All'interno del quadro comune di obiettivi, la Comunità e gli Stati membri stabiliscono gli elementi prioritari e le azioni da realizzare in comune. Per conseguire gli obiettivi della decisione, gli elementi prioritari sono imperniati sui punti seguenti:

- garantire un'applicazione trasparente del diritto comunitario da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri;
- incoraggiare lo sviluppo coordinato e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro;
- potenziare la politica comune di formazione, sviluppata nell'ambito del programma Matthaeus attraverso la realizzazione di una "base comune di formazione", per conseguire gli obiettivi della politica doganale;
- approfondire l'informazione e la comunicazione con gli utilizzatori delle dogane;
- contribuire alla comparsa di un settore doganale internazionale che favorisca una gestione ottimale della frontiera esterna, compiendo un particolare sforzo nei confronti delle amministrazioni doganali dei paesi associati che hanno chiesto di aderire all'Unione europea.

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La decisione, presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995, è stata adottata definitivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio soltanto il 19 dicembre 1996, al termine di una procedura di conciliazione.

La presente relazione, che avrebbe dovuto essere una relazione intermedia, viene presentata quindi meno di 18 mesi dopo la sua effettiva attuazione, a causa dei tempi richiesti per porre in essere le strutture di gestione del programma.

Durante tale periodo, le risorse disponibili sia negli Stati membri che alla Commissione hanno fatto sì che, nell'applicazione del programma, venissero privilegiati i temi a favore della ristrutturazione delle amministrazioni doganali e la realizzazione di una vera e propria rete doganale comunitaria.

3.1. Garantire che le amministrazioni doganali degli Stati membri applichino il diritto comunitario con trasparenza

Quest'azione viene realizzata con gruppi incaricati di seguire l'attuazione delle procedure e dei controlli doganali, chiamati "gruppi di monitoraggio".

Tali gruppi, costituiti da funzionari delle amministrazioni degli Stati membri e dei servizi della Commissione, effettuano, su base tematica, visite a vari punti particolari della frontiera esterna, per valutare l'attuazione della normativa comunitaria nelle località esaminate, le difficoltà di applicazione e i metodi di lavoro utilizzati. Essi possono formulare raccomandazioni in merito ai metodi di lavoro, nonché ad eventuali adeguamenti della normativa ritenuti auspicabili, che saranno oggetto di eventuali proposte e che verranno esaminati nelle sedi opportune.

La scelta dei temi, effettuata di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, ha privilegiato i settori in cui l'applicazione della normativa doganale presenta maggiori problemi e che potrebbero beneficiare di metodi di lavoro più efficaci (controllo mediante verifica contabile, informatica, analisi dei rischi). Nel quadro dell'azione pilota, tra il 1994 e il 1996 sono state organizzate 10 azioni di controllo. Quattro di esse sono state realizzate dall'adozione della decisione e altre sei sono già programmate entro la fine del 1999 (cfr. allegato).

Il risultato concreto di tali azioni va analizzato nel tempo. Numerose di esse hanno consentito di individuare alcune difficoltà di applicazione del diritto doganale, tanto per le amministrazioni quanto per gli operatori, e hanno indotto la Commissione a proporre o a fare esaminare adeguamenti della normativa esistente (ad esempio: controllo doganale delle zone franche comunitarie; prova della posizione delle merci comunitarie trasportate in regime di transito marittimo). In altri casi, esse hanno fornito una base di informazioni preziosa per elaborare proposte legislative, ad esempio nel settore della riforma dei regimi di transito o per l'ammodernamento dei regimi doganali economici.

Pur non intendendo far evolvere il diritto stesso, tali azioni hanno contribuito a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni nell'applicazione di tali norme. Un siffatto risultato è stato constatato in vari settori (ad esempio: controllo dei bagagli a mano negli aeroporti, applicazione delle norme di "garanzie facoltative" in materia di perfezionamento attivo).

Il controllo contribuisce inoltre a sensibilizzare alla dimensione europea dell'azione dei servizi doganali, favorendo contatti tra i responsabili doganali europei nei diversi settori esaminati. Le scarse informazioni su eventuali azioni di verifica negli Stati membri non consente invece di conoscere in maniera sufficiente l'impatto reale di tali azioni di controllo nelle amministrazioni doganali.

3.2. Incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione coordinati di nuovi metodi lavoro

Lo sviluppo coordinato di nuovi metodi di lavoro favorisce l'adeguamento della dogana ad un ambiente economico variabile, rendendo la sua azione nella Comunità più omogenea e più coerente.

Dall'attuazione nei cinque settori indicati nella decisione sono scaturite le azioni seguenti:

3.2.1. Orientamento dei controlli doganali sulla base delle tecniche di analisi dei rischi

Il ricorso ai metodi di analisi dei rischi per orientare i controlli delle amministrazioni doganali verso le operazioni che presentano maggiori rischi di irregolarità o di cattiva applicazione della normativa comunitaria è stato particolarmente sviluppato in alcuni Stati membri.

Lo sviluppo coordinato di tali tecniche in tutti gli Stati membri sulla base di criteri comuni è necessario per consentire che il livello e l'efficacia dei controlli siano comparabili in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità.

Su tale base, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha sviluppato una prima impostazione metodologica comune, concretatasi nella redazione di una "guida in materia di analisi dei rischi nei controlli doganali", in corso di pubblicazione, che sarà distribuita in 4 200 copie presso tutti i servizi doganali.

Si è deciso inoltre di realizzare un'azione pilota volta a stabilire delle tipologie di rischio a livello comunitario, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione "Dogana 2000". Tale azioni pilota, che verrà avviata nel 1998, poggerà sui risultati dello studio preliminare effettuato con gli Stati membri nel 1997, nonché sui primi risultati conseguiti in occasione di un seminario Matthaeus svoltosi a Namur (Belgio) nell'ottobre 1997. Vi saranno associati la Commissione e sei Stati membri.

3.2.2. Ricorso alle tecniche di audit per la verifica della contabilità delle imprese

Nel 1995, è stato creato un gruppo ad hoc incaricato di redigere orientamenti in materia di audit. In seguito ad una prima fase di raccolta e di analisi di informazioni sulle prassi e sui lavori degli Stati membri, e mettendo a frutto in particolare i risultati di un seminario Matthaeus svoltosi ad Atene (Grecia) nel giugno 1997 sull'audit delle imprese in vista dello sviluppo di un'impostazione comune, il gruppo ha avviato all'inizio di quest'anno i suoi lavori, che dovrebbero giungere a termine nell'aprile 1999.

3.2.3. Conclusione di protocolli di accordo con gli operatori economici

Il quadro in cui dovrà instaurarsi un clima di fiducia tra le dogane e gli operatori non dev'essere vincolante, ma deve consentire di avviare una serie

di iniziative comuni in materia di gestione dei regimi e delle procedure doganali. In questo spirito, la conclusione di protocolli di accordo (memorandum d'intesa) con gli operatori viene caldamente incoraggiata dal Parlamento europeo, che le ha dedicato un emendamento dell'articolo 9 della decisione, accolto in maniera estremamente favorevole dal Comitato economico e sociale. Tale conclusione è altresì oggetto di una misura del "Piano d'azione per il transito in Europa"[6].

Tale tema sarà elaborato nel 1998 all'interno di un gruppo ad hoc per elaborare un modello di "protocollo di accordo dogane/operatori" (memorandum d'intesa), in collaborazione con le amministrazioni doganali e gli operatori, tenendo conto dei lavori realizzati per la messa a punto di un memorandum d'intesa con gli operatori nel quadro del transito rinnovato. I lavori di tale gruppo prenderanno il via con il seminario "Dogana 2000" destinato ad individuare i problemi di natura giuridica, i vantaggi concreti e le prassi sviluppate negli Stati membri.

3.2.4. Semplificazione delle procedure doganali

La semplificazione delle procedure doganali è stata oggetto di una risoluzione del Consiglio il 25 ottobre 1996; il Parlamento europeo ne ha sottolineato l'importanza nel corso delle discussioni sull'adozione della decisione. Essa rientra in un'azione più vasta realizzata sulla scia delle discussioni del G-7, del "dialogo transatlantico" e dell'ASEM, nel cui ambito la Commissione coordina o esprime la posizione della Comunità.

L'introduzione di procedure semplificate nell'UE consente inoltre alla Comunità di adottare un'impostazione progressista nelle discussioni sull'agevolazione degli scambi nell'ambito dell'OMC.

Nel quadro di "Dogana 2000" la semplificazione delle procedure doganali è alla base di tutte le proposte di modifica del codice doganale comunitario presentate dalla Commissione.

In quest'ottica, la Commissione ha presentato una proposta volta a concretare l'aspetto doganale di una "procedura semplificata centralizzata per l'immissione in libera pratica". Tale proposta è stata oggetto di un seminario organizzato a Brighton (Regno Unito) nell'ottobre 1997, nel quadro del programma "Dogana 2000". Il seminario, aperto agli operatori economici, ha consentito di trattare tutti gli aspetti di una siffatta procedura e di chiarire il dibattito tra le varie parti interessate. La procedura porterà alla realizzazione di progetti pilota in alcuni Stati membri, con imprese che si sono dichiarate interessate, fin dal 1998.

Questo obiettivo di semplificazione compare anche nelle proposte di modifica del codice e delle sue disposizioni di applicazione, volte ad ammodernare e a

---

[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 30.4.1997: "Un piano d'azione per il transito in Europa - una nuova politica doganale", COM(97) 188 def., GU C 176 del 10.6.1997. Scheda n. 4.1.2.

semplificare i regimi doganali economici e il transito, nonché nella procedura intesa a uniformare l'applicazione delle norme di origine preferenziale, in vigore dal 1° luglio 1997 in una trentina di paesi (CE, EFTA, PECO, Malta, Slovenia), e nei paesi mediterranei.

La DG XXI ha inoltre chiesto a tutte le sezioni del comitato del codice doganale di esaminare i vari aspetti della normativa e delle procedure che potrebbero essere oggetto di importanti misure di semplificazione, senza compromettere l'efficacia dei controlli. In tale contesto, la Commissione ha finanziato anche uno studio volto a valutare le ripercussioni, in termini di politica commerciale, dell'introduzione della base FOB (franco a bordo) al posto della base CIF (costo, assicurazione e nolo) per calcolare il valore delle importazioni.

3.2.5. Impiego razionale delle risorse: i laboratori doganali

In applicazione dell'articolo 12 della decisione, un gruppo di lavoro è stato incaricato di esaminare le modalità di cooperazione tra i laboratori doganali degli Stati membri per creare una vera e propria rete europea dei laboratori doganali, efficiente ed efficace come un unico laboratorio doganale "senza muri". Il gruppo di lavoro, che ha terminato i lavori nell'aprile 1998, ha presentato le proposte seguenti:

- creazione di un gruppo di coordinamento dei laboratori (GCL);
- sviluppo di una banca comune di metodi e di procedure analitiche;
- sviluppo e convalida di metodi e di procedure analitiche;
- realizzazione di sistemi di qualità e accreditamento dei laboratori.

Tali orientamenti, presentati dalla Commissione al comitato della politica doganale nell'aprile 1998, sono stati accettati dai responsabili delle amministrazioni nazionali e verranno attuati entro la fine del 2000.

3.2.6. Un'impostazione comune della gestione: la "misurazione dei risultati"

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione, il diritto comunitario dev'essere applicato in modo tale da assicurare "risultati equivalenti in ogni punto del territorio doganale della Comunità". Per garantire il conseguimento di tale obiettivo, è stato varato un progetto al quale partecipano tutti gli Stati membri. La supervisione dei lavori è affidata ad un gruppo direttivo, che comprende sei Stati membri e la Commissione. Dall'esame dei sistemi di misurazione vigenti negli Stati membri, effettuato durante la prima fase (autunno 1997), è risultato che tali sistemi potevano soddisfavare le esigenze del paese ma non della Comunità. La seconda fase si è pertanto orientata verso lo sviluppo di un sistema di misurazione comunitario; le proposte elaborate sono state esaminate in dettaglio durante un seminario svoltosi nel giugno 1998, al quale hanno partecipato tutti gli Stati membri. Ne dovrebbero conseguire alcuni studi pilota per verificare le ipotesi di misurazione dei risultati.

3.2.7. Lo sviluppo coordinato del trattamento informatico delle procedure doganali

Lo sviluppo coordinato degli strumenti informatici per il trattamento e la comunicazione costituisce una risposta alla duplice sfida della crescita degli scambi - e quindi delle operazioni doganali da trattare con risorse limitate - e della crescente necessità di scambiare informazioni e dati tra le amministrazioni doganali della Comunità all'interno del mercato unico. Esso è inoltre estremamente importante per garantire una gestione coerente dell'unione doganale.

Tema prioritario di "Dogana 2000", esso rientra inoltre nel quadro del programma IDA[7], che definiva alcuni progetti informatici doganali dei quali si ravvisava l'esigenza specifica e per la cui realizzazione su scala comunitaria si riconosceva la necessità di un contributo della Comunità.

La prima fase del programma IDA (1995-1997) comprendeva otto progetti relativi alle dogane, ossia VIES, TRANSIT, QUOTA, EBTI, TARIC, SCENT-SID / FISCAL, SEED-EXCISE CONTROL e CCN/CSI. Il programma IDA continua senza i progetti doganali, che sono raggruppati all'interno di FISCALIS (VIES, SCENT) e "Dogana 2000" (TRANSIT e gli altri).

La dotazione finanziaria del precedente programma IDA è divisa, sulla base di quella del 1997, in modo tale che dei 39,3 MECU iniziali, IDA2 riceverà 23,6 MECU e i progetti doganali 15,7 MECU.

Il finanziamento dei progetti doganali è garantito da una dotazione inizialmente costituita dai suddetti 15,7 MECU, più gli stanziamenti trasferiti da altre linee di bilancio. Tale dotazione, pari a 22 MECU nel 1997, ha raggiunto complessivamente 27,9 MECU nel 1998 (20,5 MECU di tale importo destinati a "Dogana 2000"); la Commissione propone 29,8 MECU per il 1999 (22,4 MECU per "Dogana 2000"), ossia un aumento netto del 35% in due anni, che garantisce la fattibilità dei progetti doganali.

Dal 1° gennaio 1998, per tener conto della scadenza del programma IDA e per garantire la massima trasparenza, l'autorità di bilancio ha riunito nella linea B5-3030, che finanzia le attività del programma "Dogana 2000", tutti gli stanziamenti nel settore informatico a favore delle dogane. L'informatica rappresenta quindi la quota principale della dotazione della linea destinata alle "politiche interne Dogana 2000" (16,4 MECU su un totale di 20,4 MECU nel 1998).

- La quota più elevata di tali dotazioni (circa la metà degli stanziamenti destinati all'informatizzazione nel 1998) è destinata ai progetti volti a informatizzare i regimi di transito:

---

[7] **Decisione** 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria **alla trasmissione** telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA), GU n. L **269 dell'**11.11.1995, pag. 23.

- l'applicazione Transit (nuovo sistema informatizzato di transito - NCTS) ha subito ritardi di cui sono stati informati il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione ha definito una nuova strategia, accettata nel 1998 dai paesi che partecipano al sistema, per consentire ai servizi centrali incaricati dell'applicazione di diventare operativi fin dal primo trimestre 1999;

- il progetto CCN/CSI (Common Communication Network/Common System Interface) intende realizzare una base comune tra le amministrazioni doganali e fiscali degli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, che consenta un trasferimento rapido, economico e consistente di informazioni e che offra le maggiori garanzie di sicurezza. Finanziato unitamente al programma FISCALIS per le applicazioni che soddisfano le esigenze dell'imposizione indiretta (segnatamente il sistema VIES di scambi di informazioni sull'IVA), tale base sarà utilizzata dall'applicazione Transit dal primo trimestre del 1999, nonché da altri sistemi doganali quali il sistema di scambi di informazioni sulle frodi (AFIS), le informazioni tariffarie vincolanti (EBTI), la tariffa integrata informatizzata (TARIC) o QUOTA (gestione dei contingenti tariffari), che già l'utilizzano o l'utilizzeranno a partire dall'ultimo trimestre dal 1998;

- lo scambio di dati per via elettronica (EDI) consente di definire una struttura comune per i messaggi e di contribuire quindi alla normalizzazione delle informazioni doganali. La Commissione concentra le sue attività sulla specificazione del "messaggio amministrativo unico", versione automatizzata del documento amministrativo unico, che sarà utilizzato per i regimi d'importazione e d'esportazione, nonché nell'ambito del transito informatizzato fin dal momento in cui esso diverrà operativo nel primo trimestre 1999.

Gli altri principali progetti volti a garantire il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione onde garantire la gestione dell'unione doganale, che sono stati o vengono sviluppati in questo ambito, riguardano le seguenti applicazioni.

- Basi di dati tariffari:

- il sistema QUOTA, che gestisce i contingenti tariffari e l'importazione delle merci poste sotto vigilanza a livello di Unione;

- il sistema TARIC, che fornisce alle amministrazioni doganali degli Stati membri informazioni costantemente aggiornate su tutte le misure comunitarie nel quadro dell'importazione e dell'esportazione delle merci.

Il sistema delle "informazioni tariffarie vincolanti" assicura che vengano centralizzate in tempo reale le decisioni in materia di classificazione adottate dagli Stati membri nel campo della tariffa doganale comune (TDC) a vantaggio degli operatori economici, giacché la decisione di classificazione adottata dall'amministrazione di uno Stato membro può essere opponibile alle altre amministrazioni dell'Unione entro 6 anni. Tale sistema consente di garantire il medesimo trattamento agli operatori a prescindere dal luogo in cui

essi scelgono di effettuare le proprie operazioni di sdoganamento e di correggere errori o irregolarità dovuti a una cattiva applicazione della TDC. Tale applicazione è molto apprezzata tra gli operatori, che presentano in media 20 000 domande l'anno (la base di dati dispone attualmente di 120 000 informazioni doganali vincolanti).

- Un'applicazione comparabile in materia di informazioni sull'origine (ORNET) viene attualmente sviluppata e dovrebbe diventare operativa nel primo semestre del 1999.

• Sistemi attualmente elaborati o potenziati, utilizzati dalla Commissione per migliorare le pubblicazioni ufficiali quali:

- sistema di gestione della normativa in materia di nomenclatura combinata: sistema elaborato per migliorare la gestione della pubblicazione delle normative riguardanti la nomenclatura combinata. Il progetto, attualmente un prototipo, dovrebbe diventare presto operativo;

- sospensioni tariffarie: sistema destinato a sostenere i negoziati e la pubblicazione delle normative in materia di sospensioni tariffarie autonome. Il sistema, operativo dal 1996, è stato perfezionato nel 1997 e dotato di funzioni supplementari su richiesta degli utilizzatori.

• Antifrode

Nel campo della lotta contro le frodi, l'informatica fornisce un sostegno tecnico ai servizi specializzati della Commissione e agli Stati membri per applicazioni destinate allo scambio rapido delle informazioni riservate e delicate (casi di frode, traffici illeciti, prodotti sensibili).

Le principali applicazioni utilizzate, integrate nella struttura tecnica AFIS (Anti-fraud Information Systems - Sistemi d'informazione antifrode), sono: il sistema di allerta precoce (Early Warning System - EWS, utilizzato nel quadro del transito in attesa dello sviluppo dell'applicazione NCTS) che, benché operativo nel regime di transito, non è ancora oggetto di un impiego generalizzato, il sistema d'informazione doganale (SID), in fase di attuazione, e il sistema SCENT 3 (System for Customs Enforcement Network).

3.3. Potenziare la politica comune di formazione sviluppata nell'ambito del programma Matthaeus attraverso la realizzazione di una "base comune di formazione" volta a conseguire gli obiettivi della politica doganale

La formazione è il fulcro dell'ammodernamento delle amministrazioni doganali e del loro adeguamento a metodi di lavoro e a tecniche di controllo nuove ed efficienti. A livello comunitario, le azioni comuni di formazione vengono realizzate e sviluppate nel quadro del programma Matthaeus. Tale programma è quindi al centro del dispositivo posto in essere da "Dogana 2000".

Dal 1996, le azioni di formazione del programma Matthaeus vengono programmate tenendo conto delle priorità individuate a livello di politica

doganale. A questo proposito, si può dire che il programma Matthaeus si fa carico del capitolo "formazione" di "Dogana 2000".

In applicazione dell'articolo 14 della decisione "Dogana 2000", e parallelamente alle altre azioni realizzate nell'ambito del programma Matthaeus, nel 1997 e nel 1998 sono state realizzate le azioni seguenti.

3.3.1. Creazione di una "rete dei responsabili dei centri di formazione doganale" degli Stati membri

Una prima riunione dei responsabili dei centri di formazione si è svolta a Parigi nel febbraio 1998. Una seconda riunione è prevista per il novembre 1998 a Londra.

La rete, che rappresenta il primo passo verso la creazione di una "accademia delle dogane comunitarie", si prefigge l'obiettivo di organizzare scambi di formatori e di allievi, nonché di materiale didattico, tra i centri di formazione dei paesi membri, e di preparare i seminari di formazione per alti funzionari (proseguimento di un seminario svoltosi a Elsinore (Danimarca) nel giugno 1997).

3.3.2. Ulteriori sviluppi del programma comune di formazione

Il programma comune di formazione iniziale, quale previsto dalla decisione della Commissione del 13 dicembre 1992 (GU L 16 del 23.1.1992, pag. 14) descrive la base comune minima di formazione da destinare ai funzionari doganali dell'Unione. Nel 1996 e nel 1997, tale programma è stato oggetto di un approfondimento, in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, volto a precisarne il contenuto in funzione delle esigenze di formazione del personale secondo le varie mansioni ad esso affidate. A tal fine, 16 elementi di formazione - che ufficializzano il contenuto e l'obiettivo dei vari capitoli del programma comune di formazione iniziale -, sono stati messi a punto all'inizio del 1998 e concretati dai centri nazionali di formazione a partire dallo stesso anno.

3.3.3. Messa a punto di moduli didattici per i centri nazionali di formazione

Tali moduli, destinati alla formazione permanente dei funzionari delle dogane, e che contribuiscono alla realizzazione di una base comune di formazione, vengono realizzati in stretta collaborazione con le amministrazioni nazionali. Attualmente ne esistono tre (contraffazioni, gestione dei rifiuti, politica agricola comune). Numerosi altri moduli, tra i quali uno sul transito, sono attualmente allo studio o in corso di realizzazione.

3.3.4. Estensione della formazione ai paesi associati

La formazione dei funzionari doganali prevista nell'ambito del programma Matthaeus è stata estesa ai paesi associati sulla base di un progetto pilota finanziato dal bilancio "Dogana 2000". Detti paesi partecipano, dal 1996, ai programmi di scambi di funzionari e ai seminari Matthaeus e beneficiano dei programmi comuni di formazione.

Di fronte al successo di questa esperienza pilota, la decisione verrà modificata per estendere il programma ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale, onde consentirne la partecipazione conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari, nonché a Cipro e alla Turchia, nella misura in cui la legislazione comunitaria in materia doganale lo consenta.

3.4. Approfondire l'informazione e la comunicazione con gli utilizzatori della dogana

L'adeguamento della dogana alle esigenze del commercio internazionale non può essere concepita senza uno stretto dialogo con gli "utenti" della dogana, ossia gli operatori commerciali internazionali.

Parallelamente ai contatti tra la Commissione e le amministrazioni nazionali da un lato, e gli operatori, dall'altro, si è cercato di instaurare un dialogo strutturato volto a migliorare la comunicazione e l'informazione reciproca con le imprese che partecipano al commercio internazionale.

In tale ambito sono state realizzate diverse azioni.

- Seminari aperti agli operatori:

- Brighton (Regno Unito), ottobre 1997, sul progetto di procedura semplificata centralizzata per l'immissione in libera pratica;

- Praga (Repubblica ceca), novembre 1997, sulla valutazione di un anno di transito comune con i paesi del gruppo di Visegrad;

- Münster (Germania), aprile 1998, sulle riforme delle procedure di trasferimento e di transito.

- Sostegno a seminari d'informazione per gli operatori, organizzati negli Stati membri: Lisbona (settembre 1997), Irlanda (novembre 1997). Numerosi altri progetti sono previsti in tale settore nel 1998.

- Nel quadro della riforma dei regimi di transito, nel 1997 la Commissione ha realizzato un "gruppo di contatto transito", che associa le amministrazioni dei 22 paesi partecipanti a tali regimi e gli operatori economici rappresentati da 22 organismi professionali europei. Tale gruppo si riunisce due volte l'anno.

In questo contesto, la Commissione sta esaminando la possibilità di riformare le proprie procedure di consultazione dei circoli professionali per renderle più efficaci, privilegiando una consultazione mirata in funzione dei temi trattati. Questa impostazione è stata seguita soprattutto nel quadro della riforma dei regimi del transito e con l'organizzazione a Bruxelles, nell'aprile 1998, insieme al Comitato economico e sociale, di un incontro sulla "gestione degli accordi tariffari preferenziali quale strumento della politica commerciale della Comunità", al quale erano associati i circoli economici interessati .

3.5. Contribuire all'affermarsi di un ambiente doganale internazionale favorevole alla gestione ottimale della frontiera esterna

La rapida evoluzione della scena internazionale dall'inizio del decennio e la crescente liberalizzazione degli scambi internazionali sono accompagnate da un notevole aumento dei rischi di frode e da una mondializzazione parallela dei traffici illeciti in ogni settore.

A livello di dogane, ciò richiede il potenziamento della cooperazione e dell'assistenza tecnica tra le amministrazioni doganali dell'Unione e quelle dei paesi terzi, soprattutto quelle dei paesi associati, nel quadro della preparazione all'adesione all'Unione europea.

Dall'inizio 1997, sono state realizzate le azioni seguenti.

3.5.1. Sostegno all'attuazione della strategia di preadesione

In questo settore, il programma "Dogana 2000" ha contribuito ad azioni volte ad aiutare le amministrazioni doganali dei paesi candidati a prepararsi in vista della futura adesione (per integrare le azioni di tipo più generale finanziate attraverso il programma Phare), nonché ad azioni di cooperazione che associano tali paesi e quelli che, in futuro, avranno una frontiera comune con l'Unione ampliata. Tali azioni hanno riguardato essenzialmente i settori seguenti:

- formazione: finanziamento dell'azione pilota che consente di assicurare la partecipazione dei paesi associati ai programmi di formazione Matthaeus e Matthaeus Tax;

- attuazione della strategia di preadesione nel quadro del partenariato di adesione e degli "itinerari", segnatamente attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo dei piani per l'assistenza alla riorganizzazione delle amministrazioni doganali dei PECO;

- organizzazione di seminari a cui partecipano paesi membri e paesi candidati (nuovo sistema del cumulo paneuropeo delle norme d'origine nel quadro degli accordi europei - UE, EFTA, PECO, seminari con le amministrazioni doganali degli Stati baltici - Tallin -).

3.5.2. Informatizzazione orientata alle esigenze dei paesi terzi

- Estensione delle funzionalità degli scambi di dati per via elettronica (EDI) nel quadro dell'informatizzazione del transito per i paesi terzi che partecipano al sistema di "transito comune" (paesi di Visegrad).

- Lavori preparatori in vista dell'ampliamento del servizio incaricato di diffondere le informazioni doganali presso le amministrazioni dei paesi terzi.

3.5.3. Assistenza tecnica

Sono state organizzate numerose azioni specifiche di assistenza tecnica a favore di amministrazioni doganali di paesi terzi che hanno presentato

richiesta, soprattutto nel quadro dell'attuazione del capitolo doganale degli accordi commerciali tra l'Unione europea e tali paesi.

Verrà inoltre organizzato nel 1998 con i paesi mediterranei un seminario sull'applicazione delle norme d'origine tra i paesi della zona.

3.5.4. Cooperazione e instaurazione di relazioni strutturate con paesi terzi e organismi internazionali

L'instaurazione di un dialogo strutturato ad alto livello tra i responsabili doganali dell'Unione europea e dei paesi terzi soddisfa l'esigenza d'inserire tali relazioni in un contesto volto a renderle più efficaci.

Nel 1997 e nel 1998 sono state quindi organizzate riunioni con i direttori generali delle dogane dei paesi dell'ASEM (Vienna - 1997) e con quelli dell'EFTA e dei PECO (Reykjavik - 1997). Una riunione dei direttori generali delle dogane dell'UE e dei PECO si svolgerà nei 1998.

4. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

L'attuazione del programma ha consentito di utilizzare tutti gli stanziamenti previsti nella decisione iniziale per il periodo interessato. L'adozione tardiva della decisione non ha consentito di utilizzare gli stanziamenti "mercato interno" riassegnati nel 1996 (2 MECU), riportati all'esercizio 1997. Gli stanziamenti previsti nel 1996 per "l'informatizzazione Dogana 2000" (1 MECU) sono stati invece completamente utilizzati durante tale esercizio.

Per quanto riguarda l'informatica, l'autorità di bilancio ha accettato, per garantire la trasparenza del bilancio, di riunire dal 1° gennaio 1998 tutti gli stanziamenti destinati alla realizzazione di progetti informatici nel settore doganale nella linea B5-3030 ("Dogana 2000") per tener conto dello scadere del programma IDA il 31 dicembre 1997. La voce "informatica" è diventata pertanto la voce di bilancio più importante della dotazione "Dogana 2000" (16,4 MECU su un totale di 20,5 per azioni legate alle "politiche interne" per il 1998). Il finanziamento dei progetti destinati a sviluppare e realizzare l'informatizzazione del transito rappresenta circa la metà di tale importo.

Nel complesso, le spese legate allo sviluppo e alla realizzazione di applicazioni informatiche volte a consentire alle amministrazioni doganali dell'Unione di scambiare informazioni per svolgere in maniera efficace le proprie mansioni di controllo e di tutela degli interessi finanziari della Comunità, sono state leggermente più elevate del previsto. La percentuale relativamente più modesta delle spese destinate al finanziamento di azioni comuni con gli Stati membri si spiega soprattutto con il fatto che tali azioni richiedono notevoli risorse umane e logistiche e sono proporzionalmente meno costose in termini di bilancio.

5. BILANCIO

5.1. Natura dell'operazione

Non è facile giudicare l'efficacia di un'azione della portata di "Dogana 2000" in un arco di tempo così limitato. Qualsiasi azione di questo tipo dev'essere considerata come un investimento per il futuro i cui risultati possono essere valutati soltanto a medio o lungo termine.

Non si può ancora valutare l'esperienza maturata nell'attuazione del programma, tenuto conto dell'obiettivo finale, che consiste nel migliorare il funzionamento dell'unione doganale. Una siffatta valutazione richiederebbe l'analisi di determinati criteri quali il livello di soddisfazione dei privati e degli operatori economici (per esempio attraverso la valutazione del numero di contenziosi trattati dagli Stati membri e a livello comunitario), oppure una migliore riscossione delle risorse proprie, constatata ad esempio attraverso controlli della Corte dei conti e della Comunità. È chiaro che, attualmente, non si può ancora giungere a tali constatazioni.

L'operazione consente tuttavia di individuare i punti forti e i punti deboli dell'attuale programma e permette altresì di proporre temi di riflessione per renderlo più efficace in futuro.

5.2. "Dogana 2000" e la sussidiarietà

Il settore doganale è senza dubbio il campo in cui l'integrazione giuridica ha dato finora i risultati migliori, come indicano la tariffa doganale comune e il codice doganale comunitario.

Al di là di questa impostazione normativa, il successo del mercato unico agli occhi dei cittadini e degli operatori economici dipende dal modo in cui le leggi vengono applicate dalle amministrazioni dei vari Stati membri. Per approfittare dei vantaggi del mercato unico, occorre che l'applicazione del diritto comunitario garantisca la medesima qualità nell'esecuzione delle procedure e dei controlli doganali in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità.

Per poter conseguire tale applicazione uniforme del diritto comunitario, occorre completare l'armonizzazione normativa attraverso una maggiore cooperazione tra le amministrazioni nazionali, nonché ricorrendo a metodi di lavoro elaborati in comune. Soltanto un'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri può modificare i comportamenti e consentire che l'azione di ciascuna amministrazione nazionale venga inserita in un contesto che integri la dimensione comunitaria della dogana.

5.3. "Dogana 2000" e partenariato

L'attuazione del programma poggia su uno stretto partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, la cui base giuridica è offerta dall'articolo 3 della decisione. Lo strumento di tale partenariato è il comitato della politica doganale, costituito dai direttori generali delle dogane degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno.

Tale comitato ha dimostrato di essere una sede ideale per il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri e la partecipazione politica dei responsabili delle amministrazioni doganali dell'Unione all'azione realizzata. Insieme alla Commissione, esso è garante del rispetto degli orientamenti e degli obiettivi della decisione "Dogana 2000", segnatamente del "codice di condotta" doganale da essa istituito per rendere più omogenea l'azione doganale nella Comunità.

Gli orientamenti e le priorità decisi in sede di comitato si concretano attraverso azioni tangibili alla cui realizzazione le amministrazioni nazionali partecipano come veri partner. Il loro successo dipende dal grado di partecipazione attiva di ciascuno dei partner all'attuazione. A questo proposito, la partecipazione degli Stati membri è stata considerevole. A titolo d'esempio, la presentazione di oltre 140 progetti da parte delle amministrazioni nazionali durante l'elaborazione dei piani d'azione annuali per il 1997 e il 1998, ha spinto la Commissione ad operare scelte sulla base di criteri accettati di comune accordo in sede di comitato per definire le azioni prioritarie.

La realizzazione delle azioni ha richiesto una notevole mobilitazione di risorse umane e logistiche. L'impegno delle amministrazioni nazionali dimostra il loro interesse per il successo di tale programma e i vantaggi globali che esse si attendono.

5.4. La sensibilizzazione alla dimensione comunitaria dell'azione doganale

L'attuazione del programma è stata accompagnata da un'intensa cooperazione tra i servizi doganali degli Stati membri e tra questi e la Commissione. Tale collaborazione in settori che rientrano tradizionalmente nelle competenze delle amministrazioni nazionali era già stata avviata nel quadro del programma Matthaeus in materia di formazione del personale, e contribuisce in maniera notevole a favorire il lavoro in comune e a creare un vero e proprio "riflesso comunitario" nella ricerca di soluzioni comuni.

Dato che il periodo di tempo a disposizione era troppo breve per coprire integralmente il campo d'applicazione del programma, è stata privilegiata la sensibilizzazione alla dimensione comunitaria nell'espletamento delle mansioni doganali, conformemente a quanto auspicato all'adozione della decisione. Sono stati pertanto privilegiati temi quali la realizzazione mirata dei controlli doganali attraverso metodi e criteri definiti in comune (analisi dei rischi e audit), lo sviluppo coordinato di strumenti, la realizzazione a termine di una vera e propria rete di laboratori doganali nella Comunità e l'organizzazione della rete dei centri di formazione doganale.

In tale contesto, la decisione invitava gli Stati membri a prevedere un distintivo comunitario sulle divise dei funzionari. Sebbene tale disposizione non sia obbligatoria, numerosi Stati membri hanno già previsto tale distintivo e alcune di esse hanno disposto inoltre la collocazione di cartelli con il simbolo europeo con le dodici stelle ai principali punti d'accesso dei viaggiatori nella Comunità.

5.5. La necessità di rendere più coerenti le azioni doganali

L'efficacia del programma "Dogana 2000" dev'essere valutata tenendo conto del fatto che diversi altri programmi, con obiettivi diversi, vengono realizzati parallelamente nel settore doganale:

- Matthaeus, nel settore della formazione comune;
- azioni volte a potenziare la lotta contro la frode o la lotta contro la criminalità organizzata, che rientrano in programmi e bilanci gestiti da diversi servizi della Commissione (analogamente a certe azioni organizzate nel quadro della cooperazione doganale ai sensi del Titolo VI del trattato CE);
- PHARE, TACIS e MEDA nel settore degli interventi esterni.

Tale molteplicità di strumenti richiede il coordinamento degli interventi nei vari settori per garantire la coerenza delle azioni avviate ed evitare le sovrapposizioni e lo spreco di risorse.

Il coordinamento è assicurato in un certa misura all'interno del comitato della politica doganale: i responsabili delle amministrazioni doganali assicurano d'ufficio la sintesi delle azioni la cui base giuridica è fornita dai Titoli II e VI del trattato.

La Commissione ritiene tuttavia che occorra una maggiore razionalizzazione tra le azioni di formazione previste dalla decisione Matthaeus e quelle previste dalla decisione "Dogana 2000".

6. GLI ORIENTAMENTI PROPOSTI PER IL FUTURO

Sulla base delle constatazioni effettuate durante il periodo d'applicazione del programma, la Commissione ritiene che si debba proseguire e sviluppare l'azione avviata e che occorra perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della decisione del 19 dicembre 1996.

Come ha già indicato alle commissioni del Parlamento europeo durante le discussioni preliminari sulla proposta di modifica presentata il 3 settembre 1997, volta ad adeguare gli "importi prioritari" e la scheda finanziaria della decisione iniziale "Dogana 2000" del 19 dicembre 1996, la Commissione intende presentare nel prossimo futuro una nuova proposta, basata sulle conclusioni della presente relazione. La proposta privilegerebbe pertanto i seguenti orientamenti.

6.1. Stimolare una maggiore comunanza di vedute nell'ambito dell'azione doganale

L'intervento comunitario è disciplinato attualmente da vari strumenti giuridici, ciascuno dei quali prevede modalità di gestione specifiche.

Il raggruppamento di tutte le azioni in una decisione unica offre il vantaggio di un'impostazione coerente dell'azione doganale, sulla scia di quanto realizzato nel settore dell'imposizione indiretta con il programma FISCALIS.

- Esso consente di disporre di una base giuridica chiara, che offra sufficiente sicurezza per portare a termine progetti informatici realizzati nel corso di diversi esercizi di bilancio.

- Consente di realizzare con maggiore omogeneità le azioni nel settore doganale, nonché di razionalizzare l'impiego degli strumenti disponibili e di trarre maggiori vantaggi dalle sinergie e dalle complementarità tra essi (ad esempio: controllo, metodi di lavoro, formazione/informazione).

- Offre una soluzione al problema degli Stati membri di distinguere, in numerosi casi, tra le azioni previste da "Dogana 2000" e dal programma Matthaeus, spesso di competenza di servizi diversi a seconda dei programmi e della dotazione finanziaria corrispondente.

Questo strumento giuridico dovrebbe integrare in un'impostazione globale tutte le azioni riguardanti:

- l'informatizzazione, finora coperta in parte da "Dogana 2000" e dal primo programma IDA;

- le azioni realizzate congiuntamente con gli Stati membri per sviluppare i nuovi metodi di lavoro previsti dall'attuale decisione "Dogana 2000";

- le azioni di formazione attualmente previste dal programma Matthaeus;

- l'apertura ai paesi terzi attraverso le azioni di cooperazione e di assistenza tecnica nel settore doganale.

6.2. Potenziare il partenariato

La riuscita dell'applicazione del programma dipende dalla partecipazione attiva delle amministrazioni nazionali alle azioni realizzate in comune. L'impegno delle amministrazioni nazionali si è concretato in sede di comitato della politica doganale, che svolge un ruolo di comitato direttivo e di valutazione del programma e assicura inoltre il rispetto degli orientamenti della politica doganale definiti nella decisione.

Parallelamente al comitato della politica doganale, un comitato istituzionale dovrebbe assistere la Commissione nell'attuazione degli orientamenti definiti nei vari settori d'intervento della decisione modificata. Tale comitato di gestione sostituirebbe l'attuale comitato di gestione creato dalla decisione Matthaeus, il cui ruolo si limita alle azioni di formazione. La creazione di questo nuovo comitato contribuirebbe a rafforzare la struttura di gestione del programma e a renderlo più efficace.

6.3. Durata

La nuova proposta deve garantire la continuità dell'azione avviata nel quadro di "Dogana 2000". La sua durata dev'essere tale da dimostrare l'efficacia della riforma proposta.

La nuova proposta chiederà pertanto di estendere il periodo di attuazione previsto dalla decisione "Dogana 2000" per coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002. Tale soluzione consentirà di:

- offrire una durata sufficiente per l'attuazione della nuova decisione;
- istituire una vera e propria "programmazione rotativa" delle azioni, garantendo la continuità dell'azione avviata per ammodernare le dogane nella Comunità.

7. CONCLUSIONE

L'azione avviata a livello comunitario con il programma Matthaeus, in un primo tempo, e sviluppata e completata dal programma "Dogana 2000", ha dimostrato l'esistenza di una dinamica comunitaria in materia doganale.

Non è possibile, sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della decisione "Dogana 2000", determinare l'impatto del programma sull'applicazione quotidiana del diritto comunitario da parte delle amministrazione doganali, e neppure offrire risultati misurabili in termini di efficacia dei controlli.

Tale esperienza dimostra tuttavia l'impegno delle amministrazioni nell'azione avviata e conferma la loro volontà di inserire la propria azione in un quadro comunitario rafforzato.

Allegato

Azioni di controllo

Nel quadro dell'azione pilota, tra il 1994 e il 1996 sono state organizzate 10 azioni di controllo sui temi seguenti:

- zone franche (due fasi: maggio-luglio 1994 / aprile-giugno 1995),
- frontiera marittima esterna (due fasi: maggio-luglio 1994 / aprile-giugno 1995),
- procedure e controlli doganali nel settore tessile (TAFI): novembre 1994 - marzo 1995,
- aeroporti: ottobre - dicembre 1994,
- perfezionamento attivo: aprile - luglio 1995,
- transito (uffici centrali): novembre 1995 - febbraio 1996,
- procedure semplificate: ottobre 1995 - febbraio 1996,
- origine preferenziale: aprile-settembre 1996,
- depositi doganali: maggio-luglio 1996,
- transito (funzionamento del regime in generale): ottobre 1996 - febbraio 1997.

In seguito all'adozione della decisione, sono state realizzate le azioni seguenti:

- informazioni tariffarie vincolanti (2 azioni): gennaio-aprile 1997,
- perfezionamento attivo (seconda fase): febbraio-aprile 1997,
- applicazione delle norme d'origine: maggio-ottobre 1997,
- sistema di gestione dei contingenti tariffari e sorveglianza delle importazioni (QUOTA): febbraio-maggio 1998.

Le azioni seguenti sono programmate tra luglio 1998 e dicembre 1999:

- depositi doganali (seconda fase): settembre 1998 - gennaio 1999,
- inventario delle attrezzature per i controlli fisici alla frontiera esterna: attuazione della scheda 4.3.5 del piano d'azione per il transito in Europa (raccomandazione n. 8 della commissione d'inchiesta parlamentare sul transito): settembre-dicembre 1998,
- modalità di rilascio delle autorizzazioni di dichiarazioni semplificate e di domiciliazione: gennaio-aprile 1999,
- applicazione del regolamento n. 338/97 del Consiglio sui controlli alle frontiere delle specie, previsti dalla convenzione CITES: aprile-luglio 1999,

– controllo sulla conformità dei giocattoli importati da paesi terzi alle norme applicabili in materia di sicurezza (attuazione del regolamento n. 339/93 del Consiglio): luglio-ottobre 1999.

ISSN 0254-1505

COM(98) 471 def.

DOCUMENTI

IT 01 02 06

N. di catalogo : CB-CO-98-481-IT-C

ISBN 92-78-38487-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

83